



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 03.07.2018

Oggetto: Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di luglio, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 02.07.2018 prot. n. 5758 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)

(*) in collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, di seguito DQA;

VISTO il Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici", di seguito R.D. 1775/1933;

VISTO in particolare l'art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 39 del 24 febbraio 2015 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO** in particolare l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede quanto di seguito riportato:
- al comma 1 istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di Bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 5 prevede che “Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di Bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, dal Segretario Generale, che vi partecipa senza diritto di voto” e al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

successivo comma 6 individua le competenze della conferenza istituzionale permanente;

VISTO l'art. 64 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera f, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sardegna;

VISTO altresì l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali "In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il caso EU PILOT 6011/14/ENVI, avviato dalla Commissione Europea concernente l'impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale;

VISTO il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 15.03.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna *“Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) - Approvazione ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale ai sensi dell’art. 2 L.R. 9 novembre 2015, n.28 - Adozione ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs 152/2006”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del secondo Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna”* col quale è stato approvato il Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);
- CONSIDERATO** che il Piano di Gestione suddetto, a partire dalle disposizioni vigenti sul DMV stabilite dal Piano di Tutela delle Acque, ha previsto e avviato diverse misure volte a far sì che i criteri per la determinazione del DMV tengano conto sia della componente idrologica che della componente ambientale nel rispetto delle specificità climatiche, idrologiche nonché infrastrutturali e di governo delle risorse idriche regionali;
- VISTA** la Linea guida europea N° 31/2015 – *“Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive”*;
- VISTA** la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull’*“interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)”*;
- VISTO** l’Action Plan elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all’incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

- VISTA** in particolare la task 10 dell'Action Plan, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici e di una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni;
- VISTO** il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017 (di seguito D.D. STA 29/2017) di approvazione delle "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", come modificato dal Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293 del 25.05.2017;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017 (di seguito D.D. STA 30/2017) di approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000";
- VISTO** in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede che le Autorità di Bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, adeguino gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del deflusso minimo vitale, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito dei Piani di Gestione delle acque;
- VISTO** in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede l'istituzione, presso ISPRA, di un catalogo nazionale dei metodi di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

calcolo del deflusso minimo vitale, alla cui definizione e periodico aggiornamento provvede un Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici, presieduto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare e partecipato, oltre che dallo stesso Ministero, anche da ISPRA, da CNR-IRSA, da ENEA, da ISS, dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni;

VISTO in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del predetto Decreto Direttoriale, secondo cui il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici è articolato per Gruppi di Lavoro Distrettuali, sulla base delle ripartizioni territoriali di cui all'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, composti dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino Distrettuali competenti per territorio;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 210 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici di cui all'art.2 del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 310 del 29.05.2017, con cui è stato integrato il Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, a seguito delle designazioni della Regione Sardegna e dell'Istituto Superiore di Sanità-ISS;

VISTA la Determinazione prot. 4927/74 del 23.06.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna recante "Costituzione del Gruppo di Lavoro distrettuale per l'adeguamento degli approcci metodologici da utilizzare, nel territorio regionale, per la determinazione del deflusso minimo vitale e per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche. Attuazione dei Decreti del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017";

CONSIDERATE le decisioni assunte e condivise in seno al Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici, nelle riunioni del 12.05.2017, del 2.06.2017 e del 17.10.2017;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

VISTA la deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con la quale è stata costituita la Cabina di regia per l'attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico volta alla gestione delle crisi idriche a seguito degli eventi siccitosi nel distretto idrografico della Sardegna. In riferimento a tale deliberazione è stato costituito l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico della Sardegna che costituisce una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell'acqua del Distretto ed opera inoltre come "Cabina di regia" per la gestione degli eventi di siccità e carenza idrica.

DELIBERA

- Art. 1 In conformità a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000"*, approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13.02.2017, è adottata, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, la *"Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna"* (di seguito Direttiva Deflussi Ecologici o D.D.E.) allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale al pari delle premesse precedenti.
- Art. 2 L'ambito territoriale di riferimento della Direttiva Deflussi Ecologici è costituito dal Distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 64, comma 1, lett. f del D. lgs. n. 152/2006.
- Art. 3 La Direttiva Deflussi Ecologici è costituita dai seguenti elaborati:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

- Direttiva recante l'approccio metodologico per la determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Art. 4 La Direttiva Deflussi Ecologici costituisce uno strumento finalizzato al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. Le valutazioni condotte tramite l'applicazione della Direttiva Deflussi Ecologici si integrano con:

- a) le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7 del 03.07.2018;
- b) la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano di tutela ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

Art. 5 Si dà mandato al Servizio Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità perché provveda, con il supporto e la collaborazione operativa del Gruppo di Lavoro distrettuale costituito con Determinazione prot. 4927/74 del 23.06.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, a:

- a) verificare la coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già applicate sul territorio della Sardegna rispetto alle finalità della presente Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad individuare gli aggiornamenti dei valori dei parametri in essa previsti. In esito alla verifica sono fatte salve le previgenti disposizioni regionali che comportano criteri di determinazione del deflusso minimo vitale egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva. I deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, per i casi di interesse, il valore di deflussi ecologici;
- b) individuare, tenuto anche conto degli elementi informativi assunti nell'ambito delle attività di partecipazione pubblica di cui al paragrafo 7 del D.D. STA 30/2017, i corpi idrici dove:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

- è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico, anche ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie a supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;
- è necessario condurre appositi monitoraggi sugli effetti delle derivazioni, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico.

Le sperimentazioni, da svolgersi attraverso l'adozione di uno dei metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, di cui al presente punto, sono attuati nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità di Bacino e hanno comunque termine al completamento del vigente ciclo di pianificazione di gestione. Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione, si intendono a carico dei proponenti, hanno anche la finalità di supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d'acqua, nonché l'attuazione dell'art. 4 della DQA. Tali attività costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2021, degli strumenti di pianificazione settoriali di stretta competenza regionale, incidenti sull'uso della risorsa idrica.

- c) individuare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione progressiva fino al 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico;
- d) sottoporre gli esiti delle suddette attività al Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ai fini della loro approvazione entro il 30 giugno 2019. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici così approvati possono essere eventualmente aggiornate, in relazione all'aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base dell'ulteriore affinamento del quadro conoscitivo;
- e) condividere le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici di cui alla presente Direttiva, assieme a quelle di cui alla lett. a) e a quelle utilizzate per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

le attività sperimentali di cui alla lett. b), con il Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, di cui al D.D. STA 30/2017, affinché lo stesso Tavolo le includa nel catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui all'art. 2, comma 2 del D.D. STA 30/2017.

Art. 6 A seguito della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, da adottare entro il 30 giugno 2019, le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate, ove ciò sia pertinente, agli obblighi di rilascio congruenti con il mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione della citata deliberazione del Comitato istituzionale e della presente Direttiva. L'Autorità concedente può disporre la convergenza progressiva di detti obblighi di rilascio dai previgenti valori di deflusso minimo vitale ai nuovi valori di deflusso ecologico, nei tempi e nei modi individuati nella presente Direttiva. Il completo adeguamento, in tali casi, deve essere comunque ultimato alla data del 31 dicembre 2021. Ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la necessità di provvedere alle attività di sperimentazione sito specifica di cui all'art. 5, lett. b), dette attività si intendono a carico del richiedente la concessione o il rinnovo della concessione, e gli obblighi di rilascio sono fissati, a far data dalla chiusura dell'attività di sperimentazione, in coerenza con le risultanze di tali attività. Le concessioni di derivazioni in atto non in fase di rinnovo sono adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II aggiornamento del Piano di Gestione, nei tempi e nei modi individuati dalla citata deliberazione del Comitato istituzionale e della presente Direttiva e secondo il calendario fissato dal medesimo Piano.

Art. 7 La Cabina di regia per l'attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico costituita con la deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, avendone riscontrato la necessità e dopo averne informato l'Osservatorio distrettuale degli utilizzi idrici, propone per la relativa adozione da parte del Comitato istituzionale che lo trasmette, successivamente, alla Giunta regionale per la sua approvazione, i casi in cui è necessario disporre deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora il livello di severità idrica riscontrato:

- impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;
- determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le ulteriori possibili strategie di risparmio idrico;
- richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui.

Le deroghe sono ammissibili se:

- a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
- b) è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
- c) il Piano di Gestione, anche per il tramite della Cabina di regia, che di tale Piano costituisce misura:
 - ha previsto espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori appropriati, provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica;
 - ha individuato le misure da adottare quando si verificano tali circostanze, valutando quelle più appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, nonché accertando che tali misure non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
 - ha previsto il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate ed un'analisi "a posteriori" degli eventi di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 8

DEL 03.07.2018

crisi idrica, al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento e della valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame annuale degli effetti degli eventi;

- ha previsto che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di Gestione del bacino idrografico;
- ha previsto una adeguata comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti.

Art. 8 La Direttiva Deflussi Ecologici approvata con la presente deliberazione concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna. Per tali finalità le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006. Le attività previste saranno svolte, in base alle rispettive competenze, dagli enti preposti che partecipano al gruppo di lavoro istituito con Determinazione del Direttore Generale del Distretto Idrografico della Sardegna Prot. n. 4927/74 del 23.06.2017. il gruppo di lavoro potrà essere esteso ad altri enti e soggetti portatori d'interesse previa determinazione del Direttore Generale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata, in stralcio, sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della Regione Sardegna. L'Allegato alla presente deliberazione sarà pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità - via Mameli 88 - Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini